TESTO UNICO LA FINANZA LOCALE

Art. 109

applicabilità dell'imposta agli appartamenti o camere mobiliate

Per le ville, le case, gli appartamenti o le camere che si affittano mobiliati, l'imposta e' dovuta dal proprietario dell'abitazione mobiliata in caso di affitto diretto, dall'affittuario in caso di subaffitto; nell'uno e nell'altro caso e' ammessa la rivalsa a carico dell'inquilino o subinquilino dell'abitazione mobiliata. L'imposta e' applicabile anche a carico di coloro che prendono alloggio in appartamenti o camere negli alberghi e nelle pensioni con corrispettivi di pigione fissati in ragione di mese o per periodi superiori, quando non risultino assoggettati nel Comune alla imposta di soggiorno. Anche in tale caso l'imposta e' pero' dovuta dall'esercente che e' ammesso ad esercitare la rivalsa come al precedente primo comma.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1938, non più in vigore dal 28 febbraio 1939 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la finanza locale
Estremi	Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-finanza-locale/art-109-applicabilita-dell-imposta-agli-appartamenti-o-camere-mobiliate/versione/24

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it